

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

ACSI

Sport Vari e Terzo Settore Responsabilità Civile verso Terzi OPEN

(per TECNICO/ISTRUTTORE/ARBITRO/GIUDICE DI GARA e/o altre figure assimilabili)

Polizza n. 753561053

Decorrenza: h 24 31/12/2023

Scadenza: h 24 31/12/2024

Allianz S.p.A.
Sede legale
Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Uffici:
Milano 20122 - Corso Italia, 23
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22
Trieste 34123 - Largo Ugo Inzeri, 1
CF, P. IVA e Registro imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese
di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo
Allianz, iscritto all'Albo gruppi
assicurativi n. 018
Società controllata, tramite
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE ISTRUTTORI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;

per "Polizza": il documento che prova il contratto di assicurazione;

per "Contraente": La persona fisica e/o giuridica che stipula Assicurazione;

per "Assicurato": la persona fisica e/o giuridica nel cui interesse è stipulata la polizza, nello specifico: tecnici, istruttori, arbitri, allenatori, giudici di gara ed altre figure assimilabili operanti in ambito sportivo, in possesso di una delle seguenti abilitazioni: diploma di laurea in Scienze motorie, Diploma I.S.E.F, percorso formativo di Istruttore Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, percorso formativo abilitante promosso e/o regolamentato da leggi Regionali.

per "Società": l'Impresa assicuratrice

per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;

per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso

di sinistro; per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;

per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

per "Dipendenti" assicurati: le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato e/o registri societari a norma di legge, e/o addetti che supportano L'assicurato nello svolgimento delle attività per cui è stata stipulata la presente polizza

per "Ausiliari" assicurati: tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere e organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali allenatori, giudici di gara, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale e amministrativo;

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato durante lo svolgimento di attività prestate nella sua qualità di: tecnico/istruttore/arbitro/allenatore/giudice di gara e/o altre figure assimilabili di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività esercitata. La presente polizza vale anche per l'attività prestata a favore di atleti diversamente abili così come previsto dal decreto legislativo del 06/10/2011 pubblicato in G.U. n.28 del 03/02/2012.

L'assicurazione si intende prestata a favore dell' Assicurato, anche quando presta la sua opera al di fuori delle attività promosse dall' Acsi e purché sia tesserato Acsi.

Ai fini dell'operatività della polizza, gli Assicurati devono dimostrare di essere in possesso alternativamente di almeno una delle seguenti abilitazioni

- Diploma di Laurea in Scienze motorie;
- Diploma I.S.E.F;
- Percorso formativo di Istruttore Tecnico come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- Percorso formativo abilitante promosso e/o regolamentato da leggi Regionali.

La Società rinuncia a conoscere il nominativo delle suddette persone, per la loro identificazione si farà riferimento ai libri associativi che la Contraente si impegna a consegnare alla Compagnia in qualsiasi momento, su semplice richiesta.

Si intendono esclusi dalla copertura i danni derivanti da qualsivoglia attività e/o terapia fisica e strumentale riservati a personale medico e sanitario professionale.

Nel caso per il medesimo rischio per cui è prestata la presente polizza, risulti operante altra Assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da struttura pubblica e privata, la copertura opera in secondo rischio in eccedenza ai Massimali prestatati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei Massimali garantiti dalla Polizza; in caso contrario la presente polizza opera in primo rischio

Sono espressamente esclusi i danni immateriali di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tal i danni subiti da terzi che non siano conseguenza di Danni Materiali e Corporali)

L'assicurazione, limitatamente alle ipotesi di malore o decesso verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva, è valida a condizione che l' Assicurato abbia richiesto ad ogni allievo, e/o iscritto - e ne sia in possesso prima dell'inizio dell'attività sportiva - idoneo certificato medico attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività sportiva, ciò ove richiesto da norme di legge e/o regolamenti.

Alla scadenza di tale certificato occorre il relativo rinnovo in tempo utile prima della scadenza.

MASSIMALI/ FRANCHIGIE (per sinistro)

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

GARANZIA R.C.T. (art. 13)

Massimale di risarcimento per ogni sinistro

Massimale unico € 500.000,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero delle persone lesionate o decedute.

Si intende fissato a carico dell'assicurato/iscritto la franchigia di € 250,00

CALCOLO DEL PREMIO

...OMISSIS...

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Anche con riferimento agli artt. 1892 - 1893 - 1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- b) di non aver in corso polizza con altre Società per rischi analoghi.
- c) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività sportiva dichiarata in polizza;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Salvo il caso di comprovata buona fede del Contraente.

Art. 2 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, qualora ne sia o ne venga a conoscenza, l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, e deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

Art. 3 - Pagamento del premio

...OMISSIS...

Art. 4- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 -Aggravamento del rischio

Il Contraente o l' Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio .

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell' Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l' Assicurato deve darne avviso scritto all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l' Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 9 - Durata e proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11- Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l' Agenzia cui è assegnata la polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C. T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente per fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.,

Art. 14 - Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

i dipendenti dell' Assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l' Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";

da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

da furto;

a cose altrui derivanti da incendio di cose dell' Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;

a cose che l' Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;

cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.

di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in

qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;

m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; n) subiti da animali subiti dalle persone che conducono o cavalcano animali in conseguenza di fatti cagionati da tali animali, sempreché non venga ravvisata la responsabilità del maneggio/centro ippico nel suo insieme.

derivanti dalla pratica dei seguenti sport: paracadutismo (tranne kite surf), parapendio, base jumping, bungee jumping, speleologia, scalata di roccia oltre il 3° grado, scalata di ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, pugilato quando non è praticato in allenamento, immersioni se effettuate senza l'assistenza di scuola specializzata ed in presenza di idoneo istruttore

Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell' Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 19 - Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 250 per ogni sinistro, pertanto eventuali sinistri indennizzabili verranno liquidati al netto della presente franchigia. Restano fermi scoperti e/o franchigie di importo superiore e/o inferiore previsti in polizza per specifiche garanzie.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA (Sempre operanti)**Art. 20- Danni da interruzione e/o sospensione di attività**

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 150.000,00.

Art. 21 - Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni corporali (morte e lesioni personali) cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza., per i danni manifestatisi e denunciati alla Società durante la validità della polizza stessa.

Art.22 -Danni a cose in consegna -custodia

A parziale deroga di quanto previsto dalla relativa esclusione di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purché i danni non si verificano durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse. Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione della franchigia base indicata in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 30.000,00 per anno assicurativo. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose consegnate" all'Assicurato".

Art. 23 -Cose consegnate

A parziale deroga della relativa esclusione di polizza e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende sino alla concorrenza massima di € 1.500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dagli associati/allievi/iscritti/tesserati a seguito di sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 e.e., ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori. nonché i danni derivanti da incendio. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 19 la presente garanzia é prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00.

Art. 24 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario Aon Spa; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l'Impresa.

Le comunicazioni fatte all'Impresa dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime. Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa

Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'impresa nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 25- Possesso dei requisiti di esercizio delle attività esercitate, descritte in polizza

La garanzia vale a condizione che gli assicurati siano in possesso dei requisiti professionali richiesti dai regolamenti e/o norme di legge in relazione allo svolgimento - insegnamento dell'attività sportiva descritta in polizza. Si precisa inoltre che la garanzia, limitatamente ai casi di malore, decesso e/o infortunio subiti da associati/allievi/tesserati/iscritti in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva è valida a condizione che il Contraente e/o Assicurato, le sue associazioni affiliate e/o aggregate abbiano richiesto ad ogni persona - e ne siano in possesso prima dell'inizio dell'attività sportiva - idoneo certificato medico attestante l'abilitazione all'esercizio dell'attività sportiva, ciò ove richiesto da norme di legge e/o regolamenti. Alla scadenza di tale certificato occorre il relativo rinnovo in tempo utile prima della scadenza.

Art 26 -Modalità e Termini denuncia sinistri

A parziale deroga dell'art 7 la denuncia di sinistro, deve essere presentata o inviata al broker Aon Spa - Corso Aurelio Saffi, 31- 16128 Genova Tel. +39 010 8989228 - 010 8989406 - Fax +39 010 8989253 con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, con una delle seguenti modalità, entro 30 (trenta) giorni - a pena di decadenza - dall'avvenuto Sinistro

- tramite mail pec all'indirizzo: genova01@pec.aon.it
- tramite mail all'indirizzo: sinistri.acsi@aon.it

Art 27 -Buona Fede

L'omissione da parte dell' Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravio di rischio, di richiedere la relativa modifica della condizioni in corso

Art.28 - Precisazione

Con il presente articolo si dà e si prende atto che si intende espressamente richiamato, quanto indicato nel Decreto del 3 novembre 2010 in G.U. 20 dicembre 2010 n. 296, attuativo della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modifiche e integrazioni, che ha introdotto l'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, nonché del decreto ministeriale del 6/10/20122 pubblicato in G.U. n. 28 del 3/02/2012 che regolamenta l'assicurazione obbligatoria per i diversamente abili che svolgono attività sportiva.

Art 29 - Progetti Terzo Settore

Si intendono ricomprese le attività, previste dall'art.72 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 incluse quelle finalizzate all'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché ad attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

I soggetti partecipanti alle attività intesi come disabili e/o ragazzi con diagnosi di autismo sono considerati terzi per il caso morte e lesioni corporali.

Si precisa altresì che la garanzia comprende:

- la promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento professionale, in sede o presso terzi;
- la responsabilità civile personale dei volontari e/o dipendenti che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Assicurato.

Si intendono espressamente escluse le attività sanitarie in genere e prestazioni medico/infermieristiche.

SOCIETÀ ALLIANZ SPA

IL CONTRAENTE

Bruno Galeazzi

Romina Fazzone



Romina Fazzone

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

Art. 3 Pagamento del premio

Art. 8 Recesso in caso di sinistro

Art. 11 Foro competente

Art. 15 Persone non considerate terzi

Art. 16 Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 24 Clausola broker

IL CONTRAENTE